# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4514

## DISEGNO DI LEGGE (2418)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(REALE ORONZO)**

E DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
**(GIOIA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(VISENTINI)**

E

## DISEGNO DI LEGGE (2570)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
**(GIOIA)**

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(BONIFACIO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(STAMMATI)**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 28 aprile 1976** (Stampati nn. 2418-2570)*

—

# Tutela del demanio marittimo

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 aprile 1976*

# TESTO UNIFICATO

ART. 1.

L'articolo 35 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Le zone demaniali per le quali sia definitivamente venuta meno la possibilità di destinazione a pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello delle finanze.

L'esclusione non può essere dichiarata quando la possibilità di destinazione delle zone demaniali a pubblici usi del mare sia venuta meno per opere non specificamente autorizzate.

L'esclusione può essere tuttavia disposta quando le opere non specificamente autorizzate abbiano determinato la stabile destinazione delle zone demaniali ad altri usi di preminente interesse pubblico o di rilevante utilità sociale, ovvero quando esse, in assenza di delimitazioni, abbiano prodotto sconfinamenti di lieve entità, che siano stati oggetto di denuncia all'autorità marittima da parte degli interessati, sempre che la esclusione stessa si ravvisi necessaria per conservare i risultati con dette opere conseguiti ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 38 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Se la concessione è negata e l'autorità marittima ritenga non opportuna l'acquisizione allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, delle opere eseguite, il richiedente deve demolire le opere stesse e rimettere i beni nel pristino stato. In questo caso l'Amministrazione, ove il richiedente non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54 ».

ART. 3.

L'articolo 54 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite costruzioni o innovazioni non autoriz-

zate anche a carattere precario, il capo del compartimento, se ritiene non opportuna l'acquisizione allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, delle opere non amovibili, ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine di sessanta giorni non prorogabile e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio a spese dell'interessato.

Per attuare quanto previsto dal comma precedente il prefetto, constatata l'impossibilità di provvedere nelle forme ordinarie, dispone su richiesta del capo del compartimento la precettazione delle imprese. I compensi per le prestazioni eseguite sono determinati dal prefetto stesso, previo parere dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime, e sono posti a carico dell'interessato.

Per il rimborso delle spese anticipate dallo Stato, si applica la procedura di cui all'articolo 84 ».

ART. 4.

All'articolo 1161 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Se l'occupazione, l'impedimento per il pubblico uso o le innovazioni non autorizzati di spazi del demanio marittimo sono commessi con dolo si applicano le pene della reclusione fino a due anni e della multa da lire 40.000 a lire 400.000, sempreché il fatto non costituisca più grave reato ».

ART. 5.

I detentori di aree e di opere eseguite nell'ambito del demanio marittimo senza autorizzazione o concessione, ovvero in difformità da esse, devono farne denuncia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla competente capitaneria di porto. La denuncia, redatta in carta legale, dovrà essere corredata da planimetria delle aree e delle opere e da prospetto altimetrico delle seconde.

Qualora l'autorità marittima non ritenga necessario o utile, in ragione dei pubblici interessi, avvalersi della facoltà di ordinare la riduzione in pristino, al denunciante, compatibilmente con le norme vigenti, potranno essere date in concessione, con preferenza rispetto ad altri eventuali richiedenti che versino in parità di condizioni ai sensi dell'articolo 37, primo comma, del co-

dice della navigazione, le aree demaniali e le opere eseguite nell'ambito delle stesse alla data di entrata in vigore della presente legge. Al denunziante non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1161 del codice della navigazione a meno che non ottemperi, nel termine fissato, alle prescrizioni dettate dall'autorità marittima ovvero la denuncia sia inesatta, incompleta o tardiva.

Non potrà essere accordata la preferenza di cui al precedente comma a chi abbia omesso la denuncia, ovvero l'abbia presentata inesatta, incompleta o tardiva, ovvero abbia occupato aree demaniali o eseguito opere successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

L'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, è sostituito dal seguente:

« Il limite minimo normale del canone per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e per il rinnovo delle stesse è stabilito nella misura di lire 100 per metro quadrato e per un anno. In ogni caso i canoni, ivi compresi quelli dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni a solo titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 50.000 per anno.

L'entità del canone è fissata tenendo conto dell'estensione e della natura dell'area, dell'utilità economica che si può trarre dalla concessione e dello scopo che il concessionario intende perseguire.

Per le concessioni di beni demaniali marittimi o di zone di mare territoriale di durata superiore a quindici anni la misura del canone è stabilita con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze. Negli altri casi, la misura del canone è concordata tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza competenti per territorio.

L'ammontare dei canoni annui previsti negli atti formali di concessione stipulati ed approvati in data anteriore al 1° febbraio 1962 è raddoppiato a decorrere dall'anno 1976. Per gli atti formali stipulati ed approvati tra il 1° febbraio 1962 e il 31 gennaio 1970 e per quelli stipulati ed approvati tra il 1° febbraio 1970 e il 31 dicembre 1975 è apportato al canone inizialmente stabilito un aumento pari rispettivamente alla metà e ad un quarto del suo ammontare, a partire dall'anno 1968.

Se i concessionari sono pescatori e la concessione è utilizzata esclusivamente per l'esercizio della pesca, l'ammontare dei canoni di cui ai commi precedenti è ridotto di un terzo ».

ART. 7.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« L'esecuzione di nuove opere entro una zona di duecento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate località l'estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore a duecento metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo dopo che sia stato accertato che le nuove opere non siano di pregiudizio a tutti i pubblici usi cui il demanio marittimo è destinato ».

ART. 8.

L'articolo 33 del codice della navigazione si applica all'espropriazione di zone di proprietà privata necessarie per l'accesso al demanio marittimo anche se le zone interessate non siano di limitata estensione e di lieve valore.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.